ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI OBESI ONLUS"

Associazione Nazionale Pazienti Obesi

Le persone qui di seguito indicate, riunite oggi 12 febbraio 2015 alle ore 17.00 nella sede dello Studio Associato Associando di Nadia Pozzi & Giuliana Cassioli in Milano Via Montecuccoli n. 34
Sono presenti i signori:
Biglia Marina
Magri Matteo
Zani Iris Caterina Maria

COSTITUISCONO

un'Associazione ONLUS (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale) secondo il disposto del D. Lgs. 460/97, art. 10.
L'Associazione assume il nome di *"AMICI OBESI ONLUS Associazione Nazionale Pazienti Obesi" in breve denominata anche "Amici Obesi Onlus ", con* sede sociale in Milano Via Tolmezzo n.2 e ha durata illimitata.
L'associazione "Amici Obesi Onlus", senza fini di lucro, persegue esclusivamente gli scopi istituzionali e precisamente: nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti affetti da obesità e/o disturbi dell'alimentazione.
In particolare l'Associazione intende svolgere le seguenti attività, volte a colmare le esigenze informative e di supporto delle persone affette da obesità e/o disturbi dell'alimentazione e per offrire loro aiuto e sostegno:
attività di informazione nei confronti di soggetti affetti da obesità, quali la redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri ed altro materiale informativo e di documentazione, organizzazione di seminari, incontri di auto aiuto e corsi con personale qualificato.
Attività di assistenza sociale nei confronti di soggetti affetti dalle patologie su indicate.
L'associazione avrà come principi il riferimento all'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo; assenza di fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

I soci fondatori nominano:

Presidente Marina Biglia

inoltre nominano membri del Consiglio Direttivo:

Consigliere Matteo Magri
Consigliere Iris Caterina Maria Zani

Le persone qui riunite appongono la loro firma ad accettazione delle su citate cariche e rimarranno in carica per il prossimo quinquennio, fatta salva la possibilità di integrazione del numero dei consiglieri.
Esse diventano ipso facto soci fondatori dell'Associazione "Amici Obesi Onlus".

1.Biglia Marina nata a Vercelli (VC) il 23/05/1961

residente in Via G. Failla n. 23 Vercelli (VC) cittadina Italiana

codice fiscale BGLMRN61R63L750L

firma _____

2.Magri Matteo nato a Varese (VA) il 24/02/1979

residente in Via Monte Grappa n. 23 Varese (VA) cittadino Italiano

codice fiscale MGRMTT79B24L682X

firma_____

3.Zani Iris Caterina Maria nata in Svizzera il 21/02/1967

residente in Via Tolmezzo n. 2 Milano (MI) cittadina Italiana

codice fiscale ZNARCT67B61Z133L

firma_____

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
L'assemblea viene sciolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 17.45

AMICI OBESI ONLUS

Associazione Nazionale Pazienti Obesi

STATUTO

ART 1) E' costituita l'Associazione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - in breve denominata come AMICI OBESI ONLUS, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Milano, ed ha durata a tempo illimitato. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altri Comuni.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed

unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti affetti da obesità e/o disturbi dell'alimentazione.

In particolare l'Associazione intende svolgere le seguenti attività, volte a colmare le esigenze informative e di supporto delle persone affette da obesità e/o disturbi dell'alimentazione e per offrire loro aiuto e sostegno:

- attività di informazione nei confronti di soggetti affetti da obesità, quali la redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri ed altro materiale informativo e di documentazione, organizzazione di seminari, incontri di auto aiuto e corsi con personale qualificato.
- attività di assistenza sociale nei confronti di soggetti affetti dalle patologie su indicate.

ART 5) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui al precedente art. 4, ad eccezione di quelle

ad esse direttamente connesse.

ART 6) L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

ART 6A) L'Associazione potrà avvalersi, per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'opera e delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli Associati, di consulenze con aziende preposte commercialmente allo scopo e utilizzare, a sua discrezione, Società di servizi per lo svolgimento delle finalità previste all'art 4. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati e non.

SOCI

ART 7) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART 8) Tutti i soci hanno diritto, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o comunicazione attraverso il sito web o mediante affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa o qualsiasi strumento idoneo a rendere informati i Soci.

ART 10) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili, all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART 11) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

- in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e/o in casi di particolare gravità dal Presidente.

ART 12) Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 13) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, potrà eventualmente essere ammesso un rimborso spese per l'espletamento delle funzioni su indicate con rendicontazione delle stesse.

ART 14) All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e

sulle relazioni del consiglio direttivo;

- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con comunicazione dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che permetta di raggiungere i destinatari per la dovuta conoscenza, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

La comunicazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora

ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART 15) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta da un Presidente ed un Segretario nominati dall'assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le

questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART.16) l'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART 17) Le delibere assembleari sono trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

ART 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei

presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART 19) Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per cinque anni ad revoca. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

ART 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART 21) Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci. II Consiglio ha facoltà di delegare unicamente le ammissioni ad una persona scelta dal Consiglio Direttivo che può essere un componente dello stesso o anche una persona diversa;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale e ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

ART 22) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi

anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere prontamente alla nuova nomina.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, compresi eventuali Fondi di Riserva;

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c) dalle quote annuali, dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di

partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 26) In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.

ART 27) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART 28) L'Associazione ha l'obbligo di redigere apposito bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentita l'Agenzia per le ONLUS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 31) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere

tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Biglia Marina

Magri Matteo

Zani Iris Caterina Maria